

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DI FINANZIARIA SVILUPPO UTILITIES 2023-2025

			APPROVAZIONI		
N° REV.	DATA EMISSIONE / DATA DI ENTRATA IN VIGORE	DESCRIZIONE	PREPARATO	CONTROLLATO	APPROVATO
0	01.12.2016.	PRIMA EMISSIONE		CdA	CdA
1	revisionato	SECONDA EMISSIONE	RPCT/ODV		
2	revisionato	TERZA EMISSIONE	RPCT/ODV	CdA	
3	revisionato	QUARTA EMISSIONE	RPCT/ODV		

INDICE:

1) PREMESSA	pag. 3
2) OBIETTIVI DEL PIANO	pag.6
3) STORIA E STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SOCIETA'	pag. 7
4) SOGGETTI COINVOLTI	pag. 13
5) ANALISI DEL CONTESTO	pag. 19
6) VALUTAZIONE DEL RISCHIO	pag. 27
7) MISURE DI PREVENZIONE GENERALE	pag. 41

1) **PREMESSA**

La L.190/2012, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012 ed entrata in vigore il 28 novembre 2012, e le delibere ANAC, tra cui da ultimo la Delibera ANAC dell'8 novembre 2017 n. 1134, e il Piano Nazionale Anticorruzione 2022 (delibera n.7 del 17.1.2023), costituiscono l'imprescindibile punto di partenza per la elaborazione del presente Piano, che trova il proprio fondamento normativo nel disposto dell'art. 1, comma 2 bis, della L. 6 novembre 2012 n. 190.

Con la legge 190/2012 è stato introdotto nel nostro ordinamento un "sistema organico di prevenzione della corruzione", il cui aspetto caratterizzante consiste nell'articolazione del processo di formulazione e attuazione delle strategie di prevenzione su due livelli:

- ad un livello "nazionale", la legge ha previsto che il Dipartimento della Funzione Pubblica (D.F.P.) predisponesse, sulla base di linee di indirizzo definite da un Comitato interministeriale, un Piano Nazionale Anticorruzione, aggiornato annualmente, attraverso il quale sono state individuate le strategie prioritarie per la prevenzione e il contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione;
- al secondo livello, "decentrato", ogni amministrazione pubblica deve definire un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione che, sulla base di quanto previsto dal PNA, riporta l'analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione e conseguentemente indica gli interventi organizzativi, in senso lato, volti a prevenirli. In particolare, tra gli elementi essenziali del Piano, la Legge 190/2012 definisce:

Piano Triennale per prevenzione corruzione 2023-2025

- l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, valutate in relazione al contesto, all'attività e alle funzioni dell'ente;
- per le attività individuate al punto precedente, la previsione di meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- la programmazione della formazione, con particolare attenzione alle aree a maggior rischio di corruzione;
- l'individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- l'adozione di un Codice di comportamento per i dipendenti ed i collaboratori, che includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse nell'ambito delle funzioni ed attività amministrative;
- la previsione di obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano;
- l'adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Piano;
- la definizione di procedure per l'aggiornamento del Piano medesimo.

La Società FSU rientra tra i soggetti tenuti ad adottare misure di prevenzione della corruzione integrative rispetto a quelle adottate sulla base del D. Lgs. 231/2001, estendendo pertanto l'ambito di applicazione di misure preventive non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dal citato Decreto, ma anche a tutti quelli considerati nella L.190/2012 e normativa collegata in materia. Ciò, come evidenziato dalla Delibera n. 1134 ANAC del 20 novembre 2017, in attuazione di una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti. E ciò anche quando i Reati sono commessi in danno della Società, differenziandosi così dai presupposti del D. Lgs. 231/01 (che ha riguardo solo ai Reati commessi

nell'interesse o a vantaggio della stessa). Poiché la delibera sopra citata prevede la necessità che tali Misure siano ricondotte in un documento "unitario", dette misure vengono opportunamente "perimetrate" dentro al presente Piano al fine di renderle chiaramente identificabili. Si precisa sin d'ora come con il termine "corruzione" ci si riferisca all'intera gamma di reati contro la pubblica amministrazione disciplinati dal titolo II del libro II del c.p. nonché le situazioni di "cattiva amministrazione", nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell'interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l'azione delle Amministrazioni o degli Enti, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso che rimanga a livello di tentativo. In altre parole, il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati e cioè tutte le volte in cui venga in evidenza un malfunzionamento dell'Organizzazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, a prescindere anche dalla loro rilevanza penale.

Data la natura di Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.L. (di seguito "*FSU*"), Società *in house* del Comune di Genova (detentore del 100% delle azioni di FSU), la Società con il presente atto procede all'aggiornamento del PTPC, secondo le indicazioni dell'RPCT che ha, del pari, preso atto delle considerazioni ed indicazioni espresse dalla Autorità nel PNA 2022 e dell'Organismo di Vigilanza, nonché della Relazione Previsionale Aziendale (Piano Industriale e Strategico) 2023-2025.

Per quanto non indicato nel presente documento si rinvia, in quanto compatibili, al Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza del Comune di Genova. Le previsioni del presente Piano debbono essere interpretate in senso non confliggente, ma anzi complementare, rispetto ai contenuti prescrittivi del Modello di Organizzazione e Gestione della Società ex Dlgs 231/01 di cui costituisce atto

integrativo. Il presente Piano ha natura triennale e dovrà essere aggiornato dal Consiglio d'Amministrazione, su proposta del Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

2) OBIETTIVI DEL PIANO

Il concetto di corruzione che viene preso a riferimento nel presente documento ha un'accezione ampia. Esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività della Società, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Il presente aggiornamento del PTPCT ha l'obiettivo di rafforzare e razionalizzare il corpo degli interventi organizzativi e di controllo al fine di identificare le strategie per la prevenzione ed il contrasto della corruzione a livello aziendale, implementando le misure adottate con la *release* del PTPCT (Triennio 2022-2024) e tenuto conto della approvazione del PNA 2022, approvato con delibera A.N.AC n. 7 del 17 gennaio 2023.

Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 *ter*, c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione, disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo. Complessivamente, le indicazioni provenienti dalle organizzazioni sovranazionali evidenziano l'esigenza di perseguire i tre seguenti obiettivi principali nell'ambito delle strategie di prevenzione:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;

- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Questi obiettivi sono perseguiti attraverso la previsione di varie misure di prevenzione, che nell'ambito del nostro ordinamento sono state disciplinate mediante la l. 190/2012.

I principali strumenti previsti dalla normativa, oltre all'elaborazione del P.N.A., sono:

- adozione dei P.T.P.C. a livello di Amministrazioni non centrali e di Società in controllo pubblico adempimenti di trasparenza
- rotazione del personale o misure alternative
- obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse
- disciplina specifica in materia di svolgimento di incarichi d'ufficio ed attività ed incarichi extra – istituzionali
- incompatibilità specifiche
- disciplina specifica in materia di formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione
- disciplina specifica in materia di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (*pantouflage – revolving doors*)
- disciplina specifica in materia di tutela del dipendente che effettua segnalazione di illecito (c.d. *wistleblower*, come modificato da ultimo ex D.Lgs. 24/2023))
- formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche attinenti alla prevenzione della corruzione.

2) **STORIA E STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SOCIETA'.**



Piano Triennale per prevenzione corruzione 2023-2025

La società FSU è stata costituita in data 16 dicembre 2005, data dell'ultima iscrizione nell'Ufficio del Registro delle Imprese di Genova, ai sensi dell'art. 2506-quater c.c., dell'atto di scissione parziale della S.P.IM. S.p.A. mediante trasferimento della parte del patrimonio sociale connessa alla partecipazione da questa detenuta in AMGA S.p.A., costituita da 81.450.000 azioni. Nell'anno 2006, nel quadro del progetto di riorganizzazione e fusione delle società AMGA S.p.A. e AEM Torino S.p.A., entrambe quotate alla Borsa Valori di Milano, la Società era stata individuata dai Comuni di Genova e Torino quale Holding finanziaria e veicolo per la creazione di una *joint-venture* per l'esercizio delle attività del Gruppo IRIDE S.p.A. Come noto, IRIDE S.p.A., con efficacia dal 1° luglio 2010, ha cambiato denominazione in IREN S.p.A., società che rappresenta il risultato della fusione di ENIA S.p.A. per incorporazione in IRIDE S.p.A. La fusione fra IRIDE S.p.A. ed ENIA S.p.A. è stata promossa dai Soci di controllo delle medesime società - rispettivamente FSU S.r.l. e i Comuni di Reggio Emilia, Parma e Piacenza - con l'obiettivo di dare vita a una nuova entità in grado di sviluppare sinergie industriali e di rappresentare un polo per ulteriori aggregazioni sul mercato nazionale. In data 12 maggio 2017 è stata deliberata la variazione della data di chiusura degli esercizi sociali al 31 luglio di ogni anno, conseguentemente, l'esercizio 2018 si è aperto in data 1 agosto 2017 e si è chiuso in data 31 luglio 2018. In data 17 luglio 2018 è stato stipulato l'atto di scissione parziale non proporzionale asimmetrica, divenuto efficace in data 27 luglio 2018, mediante il quale metà del patrimonio netto di FSU S.r.l. è stato assegnato a FCT Holding S.p.A (Comune di Torino), contro l'annullamento di quest'ultimo in FSU S.r.l. Il capitale sociale di FSU S.r.l. è stato ridotto a metà, il Comune di Genova è divenuto titolare del 100% del capitale di FSU S.r.l., alla quale sono rimaste assegnate numero 212.499.617 azioni ordinarie di IREN, rappresentative del 16,33% del capitale sociale di IREN stessa. In data 27 novembre 2018 il Consiglio Comunale di Genova ha approvato una delibera recante "Linee di indirizzo a FSU S.r.l. per un'operazione di finanziamento



Piano Triennale per prevenzione corruzione 2023-2025

bancario da destinare all'acquisto di azioni Iren S.p.A. - costituzione di pegno su azioni Iren - modifica dello statuto sociale di FSU S.r.l. per la qualificazione di FSU quale società in house - autorizzazione".

Tale delibera ha esplicitato l'intenzione del Comune di Genova di procedere, attraverso la propria controllata FSU, a un'operazione di acquisto di azioni Iren S.p.A. su mercati regolamentati o tramite operazioni fuori mercato, il tutto nei limiti e nel rispetto del Patto Parasociale e del Sub-Patto sottoscritti, della vigente normativa e dei limiti eventualmente posti dagli organi di controllo e comunque per un complessivo numero di azioni non superiore a quello ceduto in data 26 novembre 2018 dal Comune di Torino, ovverosia n. 32.931.830 azioni, eventualmente arrotondato al milione di azioni superiore, laddove questo fosse necessario per la fattibilità e/o il buon esito dell'operazione di acquisto, e ciò anche al fine di garantire che la proprietà pubblica nel capitale sociale di Iren Spa non muti rispetto alla pregressa situazione.

In data 12 dicembre 2018 la Società ha stipulato con Banca IMI S.p.A. (in qualità di Banca Organizzatrice e Banca Agente) e con Intesa San Paolo S.p.A. (in qualità di Banca Finanziatrice) un finanziamento di importo fino ad Euro 115.000.000 (centoquindicimilioni) utilizzabile per cassa con *scadenza* 15/07/2028. Tale finanziamento è stato posto in essere esclusivamente al fine di: rimborsare integralmente, in via anticipata, il finanziamento di originari euro 154.000.000, in essere con Intesa Sanpaolo, di cui al contratto stipulato in data 2 agosto 2016, così come successivamente modificato e/o integrato, in particolare ai sensi dell'atto aggiuntivo in data 17 luglio 2018, con riferimento al residuo debito in linea capitale dello stesso pari a euro 61.430.408 e ai relativi interessi maturati dal 15 luglio 2018 alla data di erogazione della relativa troncatura; acquistare nuove azioni ordinarie di Iren S.p.A. e coprire costi ed oneri connessi all'acquisto delle nuove azioni Iren e al closing del finanziamento, garantito da pegno su azioni Iren pari al 200% del

finanziamento concesso. Per garantire alla Società di avvicinarsi il più possibile al tetto massimo di azioni di cui agli indirizzi del Socio, già descritti in precedenza, il Comune di Genova ha ritenuto opportuno integrare il finanziamento bancario di cui sopra con un finanziamento in conto soci redimibile, fruttifero, al tasso di interesse legale, pari a 20 milioni di euro. In data 18 dicembre 2018 (con valuta 21 dicembre 2018) FSU S.r.l. ha acquistato un totale di n. 32.750.000 azioni ordinarie di Iren S.p.A., pari a circa il 2,5% del capitale di Iren attraverso una procedura di Reverse Accelerated Bookbuilding, rivolta esclusivamente a investitori qualificati e investitori istituzionali esteri. Il corrispettivo per l'acquisto delle predette azioni è stato pari a euro 2,15 per ciascuna azione, per un esborso complessivo di euro 70,4 milioni circa. Per effetto dell'Operazione, FSU S.r.l. - che prima del perfezionamento della stessa deteneva circa il 16,33% del capitale sociale di Iren - giunge a detenere il 18,85% circa del capitale sociale di quest'ultima.

La Società ha esercitato nel corso degli anni e sino a oggi, attività di natura finanziaria, in particolare attraverso l'assunzione di partecipazioni in società e/o altri enti. Tuttavia, a seguito della delibera del Consiglio Comunale del 27 novembre 2018, il Consiglio Comunale di Genova ha approvato una delibera recante modifiche dello statuto sociale di FSU S.r.l. per la qualificazione di FSU quale organismo strumentale in house del Comune di Genova e ha modificato l'oggetto sociale al fine di consentire alla società un ruolo maggiormente funzionale alla sua qualifica di holding di partecipazioni.

In particolare l'oggetto sociale consiste nell'attività di:

1. assunzione e gestione di una partecipazione nel capitale di Iren S.p.A (in seguito la "Controllata Quotata");
2. assunzione di partecipazioni in società di capitali prevalentemente costituite per la gestione di pubblici servizi di interesse generale/servizi pubblici locali o comunque aventi ad oggetto finalità pubbliche: acquisto,

detenzione e gestione di partecipazioni, rappresentate o meno da titoli, in società o altre imprese, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, operanti nel settore dei servizi in genere;

3. assunzione di partecipazioni di società di capitali in possesso dei requisiti dell'*in house providing* costituite per la gestione dei servizi pubblici locali: acquisto, detenzione e gestione di partecipazioni, rappresentate o meno da titoli, in società o altre imprese, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, operanti nel settore dei servizi in genere;

4. attività finanziaria in genere, da svolgere non nei confronti del pubblico, compreso il rilascio di garanzie, anche fideiussorie, per conto del Comune di Genova;

5. amministrazione e gestione per conto proprio di titoli tipici ed atipici;

6. prestazione di servizi amministrativi, legali, contabili e tecnici in genere e la conoscenza commerciale e pubblicitaria;

7. compravendita e amministrazione di beni mobili ed immobili;

8. valorizzazione di software realizzato anche per conto del Comune di Genova; tale attività può essere finalizzata al coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società partecipate; alla loro valorizzazione reddituale e patrimoniale.

9. La Società potrà altresì compiere attività ausiliarie ed accessorie, che consentano di sviluppare l'attività esercitata, tra le quali si elencano a mero titolo esemplificativo:

1. promozione e sviluppo, anche di concerto con società controllate, collegate e/o partecipate, degli interventi finalizzati alla costituzione di raggruppamenti di imprese con altri soggetti, pubblici e privati;
2. attività di studio, ricerca, analisi in materia economico e



Piano Triennale per prevenzione corruzione 2023-2025

finanziaria;

3. gestione per conto proprio di immobili ad uso funzionale;
4. gestione di servizi informatici, di elaborazione dati;
5. formazione ed addestramento di personale.

La Società, in base all'indirizzo ricevuto dal Socio Comune di Genova, ha definito con l'istituto di credito Intesa San Paolo un'operazione di ristrutturazione del finanziamento sottoscritto in data 12 dicembre 2018 con la previsione di un nuovo finanziamento necessario all'estinzione del finanziamento in essere per capitale ed interessi e, dall'altro al reperimento della finanza aggiuntiva ai fini della restituzione del finanziamento conto soci cui alla determina dirigenziale n. 2018-185.

Il 31 dicembre 2019 è cessato il contratto di service con IREN S.p.A. afferente la fornitura di servizi aziendali. Parte delle prestazioni oggetto di tale contratto di service sono state affidate ad uno Studio esterno con contratto ex art. 2229 e ss Cod. Civ. contratto in ragione del quale è stato conferito l'incarico di consulenza contabile e fiscale.

In data 28 aprile 2020 è stato sottoscritto con Intesa San Paolo S.p.A. – Banca Imi un contratto di finanziamento di Euro 7.500.000,00 finalizzato alla sottoscrizione di un prestito obbligazionario emesso da Amiu S.p.a di durata 15 luglio 2020 – 15 luglio 2033.

In data 16 novembre 2020 si è proceduto alla formalizzazione dell'assunzione di una risorsa aggiudicataria del bando intercompany svoltosi nel corso del precedente periodo.

Nel corso del 2022: a) il core business della Società è rimasto sostanzialmente inalterato e non si prevedono modifiche di rilievo nel corso del 2023.

Tutto quanto sopra premesso, il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle linee di indirizzo ricevute dal Socio, ha elaborato il Piano Industriale e Strategico, che

prevede:

- di dotare la Società di due risorse con profili adeguati all'espletamento di servizi che verranno resi a favore delle società partecipate dal Socio Comune di Genova, in particolare:
 - Gestione Servizi Finanziari: l'attività verrà espletata a mezzo di una Convenzione a cui le società partecipate dal Comune di Genova potranno aderire. L'attività in oggetto si sostanzierà nelle seguenti prestazioni:
 - gestione dei rapporti con gli istituti di credito e creazione reportistica;
 - gestione finanziamenti, creazione reportistica e calcoli di convenienza;
 - Analisi della posizione finanziaria consuntiva e prospettica;
 - Risk management (copertura su tassi di interesse);
 - Gestione Operazioni Straordinarie: l'attività verrà espletata a mezzo di una Convenzione a cui le società partecipate dal Comune di Genova potranno aderire e si sostanzierà nell'assistenza legale, societaria, creazione di modelli valutativi e creazione reportistica: Gestione Reportistica verso il Socio Comune di Genova in base agli obblighi posti dal Regolamento sui Controlli delle Società Partecipate: l'attività verrà espletata a mezzo di una Convenzione a cui le società partecipate dal Comune di Genova potranno aderire.
 - Gestione in outsourcing e supporto area legale.

3) SOGGETTI COINVOLTI

Nonostante la previsione normativa concentri la responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi (art. 1, comma 12, l. n. 190/2012) in capo al Responsabile della

prevenzione, della corruzione e della trasparenza (RPCT), tutti i soggetti coinvolti nell'attività amministrativa mantengono, ciascuno, il personale livello di responsabilità in relazione ai compiti effettivamente svolti. Inoltre, al fine di realizzare la prevenzione, l'attività del responsabile deve essere strettamente collegata e coordinata con quella di tutti i soggetti presenti nell'organizzazione della Società.

Riassuntivamente, i soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno della Società e i relativi compiti sono:

A) CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

- 1)** Individua il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
- 2)** Definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del PTPC
- 3)** Adotta, su proposta del RPCT, il PTPC

Negli enti privati in controllo pubblico_è previsto come necessario che il RPCT *“partecipi alla riunione dell'organo di indirizzo, sia in sede di prima valutazione che in sede di approvazione del PTPC e delle misure di prevenzione, al fine di illustrarne adeguatamente i contenuti e le implicazioni attuative”*.

B) RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE TRASPARENZA (RPCT)

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di FSU è stata come nominata RPCT, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 190/2012, l'Avv. Laura Gilli, in qualità di Responsabile Ufficio Legale ed Affari Societari di FSU.

RPCT, ai sensi di quanto statuito nel PNA 2019 e in particolare nell'Allegato 3 e del nuovo PNA 2022, sono assegnate in termini generali le seguenti responsabilità:

- Predisporre, di concerto con il CDA e con le rilevanti funzioni aziendali, gli obiettivi strategici in ambito anticorruzione, da sottoporre a formale approvazione;

Piano Triennale per prevenzione corruzione 2023-2025

- predisporre, in via esclusiva, il PTPCT da sottoporre all'organo amministrativo per la sua approvazione;
- collaborare nella definizione di procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità;
- redigere e pubblicare la Relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta, entro la data comunicata dall'A.N.AC.;
- proporre modifiche al Piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione;
- individuare i dipendenti da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità;
- promuovere ed effettuare incontri periodici con l'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D.lgs. 231/2001 al fine di coordinare le rispettive attività;
- effettuare attività di controllo sull'adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
- segnalare i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione all'Organo Amministrativo ed all'ANAC ai fini dell'eventuale attivazione delle azioni più opportune e/o del procedimento disciplinare.

Inoltre, ai sensi dell'art. 15, commi 1 e 2 del D.lgs. 39/2013, Il Responsabile deve:

- curare, anche attraverso le opportune indicazioni nel Piano, il rispetto delle disposizioni applicabili in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi;
- contestare ai soggetti interessati l'esistenza o l'insorgere di cause di inconferibilità o incompatibilità, di cui al D.lgs. 39/2013, segnalando altresì i casi di possibile violazione delle predette disposizioni ai soggetti competenti
- in qualità di Responsabile della trasparenza svolge le funzioni ex art. 43 D.lgs 33/2013.

Al RPCT sono assegnati poteri per lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, ivi inclusi i poteri di vigilanza sulla efficace attuazione delle misure previste nel PTPCT.

A tal fine di sono garantiti al RPCT i seguenti poteri:

- (i) effettuare controlli sulle procedure e sui processi aziendali che abbiano impatto in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, proponendo le modifiche ritenute necessarie;
- (ii) partecipare all'adunanza dell'Organo Amministrativo chiamato a deliberare sull'adozione del PTPCT e suo aggiornamento;
- (iii) riferire all'Organo Amministrativo ed all'ANAC ai fini dell'eventuale attivazione delle azioni necessarie per l'espletamento dei propri compiti.

Per l'espletamento dei propri compiti, il RPCT dispone della libertà di accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali rilevanti per le proprie attività di analisi e controllo; può richiedere dati, rilevanti per le attività di competenza, a qualunque funzione aziendale, che è tenuta a rispondere.

Al contempo si ricorda come al RPCT non competano poteri di gestione o decisionali relativi allo svolgimento delle attività della Società, poteri organizzativi o di modifica della struttura aziendale, né poteri sanzionatori.

RPCT, nonché i soggetti dei quali lo stesso, a qualsiasi titolo, si avvalga, sono tenuti a rispettare l'obbligo di riservatezza e il segreto d'ufficio su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.

RPCT stabilisce gli strumenti di raccordo ritenuti più opportuni per il conseguimento degli obiettivi del presente Piano, tra cui:

- confronti periodici di monitoraggio con Direzioni/ Servizi/Uffici, anche al fine di essere relazionato con modalità documentate in ordine ai controlli di I° livello eseguiti da detti soggetti;
- riunioni immediate per i casi di eventuale urgenza;

- meccanismi/sistemi di reportistica per permettere al Responsabile di conoscere tempestivamente elementi di rischio o altri elementi rilevanti ai fini del presente Piano.

Oltre che con l'OdV, RPCT può relazionarsi con tutti i soggetti aziendali per garantire il corretto perseguimento degli obiettivi del presente Piano:

- soggetti incaricati dell'implementazione delle misure;
- soggetti o organi a cui è stata conferita una funzione di controllo e di monitoraggio;
- referenti cui sono affidati compiti di relazione e segnalazione;

Il RPCT ogni anno redige, entro la data comunicata dall'ANAC, una relazione annuale che offre il rendiconto sull'efficacia e sul livello effettivo di attuazione delle misure di prevenzione definite dal Piano e cura i flussi informativi alle autorità competenti.

La relazione è pubblicata sul sito istituzionale della Società.

Al RPCT sono assegnati poteri per lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, ivi inclusi i poteri di vigilanza sulla efficace attuazione delle misure previste nel PTPCT.

A tal fine sono garantiti al RPCT i seguenti poteri:

- per l'espletamento dei propri compiti, il RPCT dispone della libertà di accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali rilevanti per le proprie attività di analisi e controllo;
- può richiedere dati, rilevanti per le attività di competenza, a qualunque funzione aziendale, che è tenuta a rispondere.

Al contempo si ricorda come al RPCT non competano poteri di gestione o decisionali relativi allo svolgimento delle attività della Società, poteri organizzativi o di modifica della struttura aziendale, né poteri sanzionatori.

C) ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE.

Piano Triennale per prevenzione corruzione 2023-2025

- 1) FSU è dotata di un Organismo Indipendente di Valutazione, ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs. 150/2009, che coincide con l'OdV.
- 2) L'OIV partecipa in particolare alla mappatura dei processi attuati dalla Società, alla valutazione del rischio per ciascun processo e al trattamento del rischio.
- 3) Svolge funzioni proprie in materia di trasparenza amministrativa di cui agli articoli 43 e 44 del d.lgs. 33/2013 ed al comma 4 lettera g) dell'articolo 14 del d.lgs. 150/2009.
- 4) Ai sensi dell'art. 1 c. 8 bis l. 190/2012 e art. 44 dlgs 33/2013 verifica la coerenza tra gli obiettivi di "*performance*" organizzativa ed individuale e:
 - a) l'attuazione di quanto previsto dal presente Piano di prevenzione della corruzione;
 - b) il rispetto degli obblighi di pubblicazione sulla sezione "Amministrazione Trasparente" così come indicato dal Piano triennale per la trasparenza ed integrità.

D) I DIPENDENTI DELLA SOCIETÀ:

- partecipano al processo di gestione del rischio;
- osservano le misure del Piano triennale di prevenzione della corruzione;
- effettuano eventuali segnalazioni secondo le modalità previste;

E) I SOGGETTI TERZI DELLA SOCIETÀ:

- segnalano situazioni di illecito secondo le modalità previste;
- osservano il Codice Etico e i Patti d'Integrità;

F) ORGANISMO DI VIGILANZA

FSU è dotata di un Organismo di Vigilanza, in forma monocratica, costituito ex art. 6 Dlgs 231/2001.

L'Organismo di Vigilanza vigila sul funzionamento e l'osservanza del Modello Organizzativo e di Gestione ex l. 23 cit e ne cura il suo aggiornamento.

Considerata la stretta connessione tra le misure ex Dlgs 231/2001 e quelle previste ex L. 190/2012, le funzioni dell'RPCT sono svolte in costante coordinamento con quelle dell'OdV.

5) **ANALISI DEL CONTESTO**

5.1 **CONTESTO ESTERNO**

Le informazioni utili a comprendere le dinamiche del rischio corruttivo all'interno di FSU discendono in primo luogo da una disamina della realtà territoriale, nazionale e locale in cui la Società si colloca.

A livello internazionale l'indice di Percezione della Corruzione (CPI) di Transparency International misura la percezione della corruzione nel settore pubblico e nella politica in numerosi Paesi di tutto il mondo, attraverso l'impiego di 13 strumenti di analisi e di sondaggi rivolti ad esperti provenienti dal mondo del *business* di esperti e assegnando una valutazione che va da 0 (alto livello di corruzione percepita) a 100 (basso livello di corruzione percepita).

Il Report CPI 2022 mette in evidenza la forte correlazione tra corruzione, conflitti e sicurezza. La corruzione erode le risorse per il benessere comune, genera tensioni sociali, riduce la fiducia nei governi, crea terreno fertile per attività criminali, in definitiva minaccia la stabilità politica, sociale ed economica di un Paese. Con un punteggio medio di 66 su 100, l'Europa occidentale e l'Unione europea (UE) è ancora una volta la regione con il punteggio più alto nell'Indice di Percezione della Corruzione (CPI) e l'Italia è tra i paesi dell'area che hanno registrato maggiori progressi dal 2012 al 2022, nonostante resti ancora sotto la media del punteggio europeo.

Il CPI 2022 conferma, infatti, l'Italia al 17° posto tra i 27 Paesi membri dell'Unione Europea. *“Il punteggio ed il conseguente posizionamento del nostro Paese confermano l'Italia nel gruppo dei paesi europei in ascesa sul fronte della trasparenza e del contrasto*

alla corruzione. Un risultato frutto dell'applicazione delle misure normative in tema di prevenzione della corruzione adottate nell'ultimo decennio e dell'attenzione che su di essa ha riversato il decisore politico - ha commentato Transparency International Italia – dovrà mettere al centro della sua agenda i temi della trasparenza e della lotta alla corruzione: rafforzare i controlli, scongiurare i conflitti di interesse, promuovere la trasparenza definendo regole adeguate per il bilanciamento tra il diritto all'informazione e la sensibilità dei dati, regolare le attività di lobbying.”

L'Italia ha beneficiato delle misure anticorruzione adottate nell'ultimo decennio, compreso un nuovo codice degli appalti che ha portato a una maggiore trasparenza. Tuttavia, la volatilità politica e le elezioni anticipate hanno gravemente ritardato i progressi su fondamentali capisaldi per la lotta alla corruzione: la regolamentazione del lobbying e il conflitto di interessi.

In generale, la classifica trasversale che raggruppa le nazioni con un sistema di governo democratico registra un punteggio medio molto alto, pari a 70 punti; al contrario le autocrazie generano un punteggio medio molto basso, pari a 26 punti.

Dal 2012 al 2022, solo 25 Paesi hanno compiuto progressi significativi, mentre ben 155 Paesi non ne hanno compiuti e alcuni hanno addirittura peggiorato il loro punteggio.

Il punteggio dell'Italia nella classifica di **Transparency International** secondo i dati dell'**Indice della percezione della corruzione 2022** (diffusi il 31 gennaio 2023) risulta al 41° posto (l'anno precedente l'Italia occupava il 42)° su una classifica di 180 paesi.

Il punteggio dell'Italia nell' anno 2022 è 56, tre punti in più rispetto al 2020 (stabile rispetto al 2021). L'andamento è positivo dal 2012: in dieci anni abbiamo guadagnato 14 punti.

La **media dei paesi** dell'Europa occidentale è di 66 punti. I paesi meno corrotti del mondo secondo l'indice di Transparency 2022 sono la Danimarca, la Finlandia e la

Nuova Zelanda seguiti da Norvegia, Singapore e Svezia. L'estremità opposta dell'indice ha visto la Somalia segnare solo 12 punti, rendendola il Paese più colpito dalla corruzione al mondo. La Siria ed il Sud Sudan sono stati subito dietro con un punteggio di 13, seguiti da Venezuela e Yemen. Di seguito raffigurazione dell'indice di percezione della corruzione ad oggi per l'Italia:

56**PUNTEGGIO DELL'ITALIA NEL CPI2022****41****POSTO NEL MONDO SU 180 PAESI NEL CPI2022****ANDAMENTO: GUADAGNATI 14 PUNTI DAL 2012 AD OGGI**

Transparency Italia sottolinea come il nostro Paese “*ha beneficiato delle misure anticorruzione adottate nell'ultimo decennio, compreso un nuovo codice degli appalti che ha portato a una maggiore trasparenza*”; tuttavia, “*la volatilità politica e le elezioni anticipate hanno gravemente ritardato i progressi su fondamentali capisaldi per la lotta alla corruzione: la regolamentazione del lobbying e il conflitto di interessi. I progressi degli ultimi dieci anni non ci devono indurre ad abbassare l'attenzione... c'è ancora molto da fare in tema di anticorruzione e alcune questioni rilevanti vanno risolte al più presto: la messa a disposizione del registro dei titolari*

effettivi e la regolamentazione del lobbying, temi tornati alla ribalta con le recenti lacune emerse a livello europeo e il nuovo codice appalti che sarà determinante per sostenere eticamente le realizzazioni del PNRR"

LA MAPPA DELLA CORRUZIONE IN ITALIA

26%

Casi nel settore
degli appalti pubblici

16%

Casi che riguardano
il settore sanitario

5%

Casi in cui il reato
si è prescritto

Da un punto di vista territoriale nazionale, tra le regioni in cui l'Istat ha stimato il maggior numero di casi di corruzione sul lavoro è presente la Liguria.

Dalle relazioni delle Forze dell'Ordine risulta che in Liguria sono presenti organizzazioni di stampo mafioso che hanno raggiunto capacità di infiltrazione nell'imprenditoria, nelle attività commerciali, nelle istituzioni e nella politica e che in taluni casi riescono a influenzare il mondo dell'economia e degli appalti. In data 30

settembre 2022 è stato pubblicato sul sito del Senato della Repubblica la relazione semestrale della DIA (Direzione Investigativa Antimafia) presentata dal ministro dell'interno e relativa all'analisi sui fenomeni di criminalità organizzata di stampo mafioso del II semestre del 2021. L'analisi è realizzata sulla base delle evidenze investigative, giudiziarie e di prevenzione e conferma, ancora una volta, che il modello ispiratore delle diverse organizzazioni criminali di tipo mafioso appare sempre meno legato a eclatanti manifestazioni di violenza ed è, invece, rivolto verso l'infiltrazione economico-finanziaria.

Ciò evidenzia la strategicità dell'aggressione ai sodalizi mafiosi anche sotto il profilo patrimoniale tesa ad arginare il riutilizzo dei capitali illecitamente accumulati per evitare l'inquinamento dei mercati e dell'Ordine pubblico economico.

Per quanto riguarda la Liguria, la DIA ha evidenziato come non si siano registrate evidenze investigative o giudiziarie che abbiano fatto emergere significative variazioni strutturali rispetto ai sodalizi autoctoni mafiosi e di quelli stranieri attivi in Liguria.

Sarebbe confermato come il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti rappresenti segnatamente per le organizzazioni mafiose che operano su scala internazionale la principale fonte di guadagno. Ciò nonostante le misure di contenimento adottate in conseguenza dell'emergenza pandemica abbiano, nei mesi passati, determinato un rallentamento delle transazioni commerciali nelle aree portuali della Regione (Genova, La Spezia e Vado Ligure). Proprio la Banca d'Italia ha sottolineato un sostanziale incremento dei traffici marittimi containerizzati, di quelli autostradali, dei flussi turistici oltre ad una ripresa generalizzata dell'attività di altri settori quasi a livello pre-covid.

È ormai assodato che la dimensione economica dei clan mafiosi operanti in Liguria generalmente prevalga su quella violenta secondo il paradigma della mafia silente tipico dei sodalizi extramoenia.

A questo proposito bisogna ricordare che sono ancora in corso i lavori per la realizzazione di grandi opere pubbliche quali il Terzo Valico ed il nodo ferroviario di Genova oltre a quelli straordinari previsti da decreto Genova per il potenziamento del sistema portuale ed aeroportuale. A fronte di questo scenario ma anche in considerazione dei progetti elaborati dalle Istituzioni per l'utilizzo dei fondi del Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR) è prevedibile che le organizzazioni mafiose possano tentare di intercettare gli ingenti investimenti pubblici attraverso l'indebita aggiudicazione di appalti o subappalti anche avvalendosi di importanti interlocuzioni eventualmente acquisite nel mondo imprenditoriale e politico.

Il fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali registra in ogni caso un andamento in diminuzione nel I semestre del 2022 rispetto al I semestre 2021.

Sotto il profilo del contesto normativo (nazionale e locale) si richiamano la legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e successive modifiche, il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) e, per ciascuna amministrazione, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.).

Sotto l'ulteriore profilo del contesto socio-economico ligure elementi sono desumibili dal Documento di Economia e Finanza Regionale, approvato, su proposta della Giunta Regionale, con deliberazione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria 26 luglio 2022, n. 13 (Documento di Economia e Finanza 2023-2025).

Tale documento rappresenta il quadro di riferimento per la definizione dei programmi da realizzare e contiene le linee programmatiche pluriennali dell'azione di governo regionale necessarie per il conseguimento degli obiettivi di finanza

pubblica definiti dalla normativa statale, ed espone il quadro finanziario unitario regionale, esplicitandone gli strumenti attuativi per il periodo di riferimento.

A partire dalla primavera 2021, grazie al positivo effetto della capillare diffusione dei vaccini e al progressivo superamento delle misure restrittive, l'economia ligure ha iniziato a recuperare il calo causato dall'emergenza sanitaria.

Infatti, oltre al settore industriale in senso stretto e alle costruzioni, che avevano mostrato segnali di ripresa già a partire dalla seconda metà del 2020, il recupero, favorito dall'accelerazioni della campagna vaccinale a ridosso della stagione estiva, ha caratterizzato anche il settore terziario che, con particolare riferimento al commercio alla ristorazione, era stato maggiormente colpito dalla crisi.

Il 2021 si è concluso con un aumento del pil in termini reali del 6,3% e una crescita della spesa per consumi delle famiglie del 4,5%.

I flussi turistici, anch'essi favoriti dalla rimozione delle misure di contenimento, sono cresciuti significativamente rispetto all'anno precedente e nella seconda metà dell'anno sono tornati su valori prossimi a quelli del 2019. Per quanto concerne i traffici commerciali, il recupero è stato particolarmente significativo per la componente containerizzata del traffico marittimo che, dopo aver mostrato segnali di ripresa nell'ultimo trimestre del 2020, ha superato i livelli pre-pandemici.

Anche la componente autostradale dei traffici commerciali ha recuperato a pieno i livelli precedenti la crisi.

Per quanto concerne il mercato del lavoro, la ripresa economica ha determinato un aumento sia degli occupati, trainati dalla componente di lavoro dipendente, che del numero di persone in cerca di occupazione segno di una rinnovata fiducia nelle possibilità di impiego. Il maggior contributo alla creazione di posti di lavoro è provenuto dai comparti dei servizi, in particolare del turismo. Anche l'occupazione femminile, maggiormente penalizzata dalla crisi pandemica, così come quella giovanile sono risultate in crescita. Nel corso del 2021 è stata registrata, rispetto

all'anno precedente, una riduzione sia nel numero di ore di Cassa Integrazione Guadagni autorizzate sia nel numero di domande per il sussidio di disoccupazione. Come sottolinea la Banca d'Italia nel "Rapporto Annuale sull' economia Regionale" il miglioramento economico congiunturale ha sostenuto l'offerta di lavoro provocando un aumento significativo del tasso di attività ligure.

La liquidità delle imprese si è mantenuta elevata grazie alla dinamica positiva dei flussi di cassa e alle misure di garanzia pubblica. Le condizioni di offerta ancora distese hanno determinato un aumento dei finanziamenti rivolti alle imprese, di cui hanno beneficiato maggiormente le imprese di piccole dimensioni.

Infine, con riferimento ai finanziamenti alle famiglie si registra una crescita trainata principalmente dell'aumento di mutui per l'acquisto di abitazioni, che rispecchia il positivo andamento delle compravendite immobiliari.

Compite dette doverose premesse si ritiene che dai dati sopra evidenziati non pare potersi dedurre un maggiore rischio, anche in considerazione delle concrete attività poste in essere da FSU, per un eventuale contesto esterno negativo di riferimento.

5.2 CONTESTO INTERNO

La Società FSU è interamente detenuta dal Comune di Genova, quale società in *house providing* della Civica Amministrazione.

L'oggetto sociale è descritto all'art. 13 dello Statuto, pubblicato nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito istituzionale.

Lo Statuto di FSU garantisce il c.d. "*controllo analogo*" da parte del Comune.

FSU svolge il complesso delle sue attività nei confronti del Comune di Genova e delle aziende partecipate.

Per quanto attiene i controlli previsti dalla Civica Amministrazione sui servizi espletati, la stessa Amministrazione ha predisposto un articolato sistema informatico per la raccolta di dati economici e finanziari sul costo e l'articolazione

del personale, sugli incarichi esterni nonché di indicatori di processo e di servizio per il controllo nel corso nel tempo dell'andamento delle società partecipate (ad es. tramite una relazione finale sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici e gestionali, cd. DUP). I dati inseriti sono scrupolosamente verificati dalle strutture di controllo appositamente istituite e per ogni scostamento sono correttamente richieste note di precisazioni da inserire anch'esse sul sistema. Sempre la Civica Amministrazione, con l'approvazione da parte del Consiglio Comunale di apposite linee guida sul personale, recepite dal *"Regolamento sui controlli delle società partecipate dal Comune di Genova"*, ha introdotto con il *"piano del fabbisogno"* ulteriori elementi di controllo e verifica sia sull'assunzione di nuovo personale sia su passaggi di livello, sia sugli elementi del salario accessorio nonché sullo straordinario. A completamento di quanto sopra si evidenzia che le competenze del Consiglio di Amministrazione (già comprese in considerazione del modello *in house*) non sono delegabili relativamente alle deliberazioni di cui all'art. 6.4 dello Statuto.

La Società, ancora, ha sempre operato tramite il solo CdA, e si è dotata dal mese di novembre 2020, di una risorsa interna. Nel triennio è prevista l'assunzione di altre due risorse.

Si ritiene che l'insieme delle direttive e dei controlli provenienti dal Comune di Genova e la minima dimensione organizzativa della Società contribuiscano a creare un contesto non favorevole alla corruzione.

6) VALUTAZIONE DEL RISCHIO

6.1 AREE DI RISCHIO GENERALI

- PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO (autorizzazioni e concessioni): Area di rischio non presente in FSU;

- PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO (erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.): area di rischio non presente in FSU;
- CONTRATTI PUBBLICI (affidamento lavori, servizi e forniture): Area di rischio presente in FSU;
- ACQUISIZIONE E GESTIONE PERSONALE (reclutamento e progressione): Area di rischio presente in FSU;
- GESTIONE ENTRATE, SPESE e PATRIMONIO: Area di rischio presente in FSU;
- CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI e SANZIONI: Area di rischio non presente in FSU;
- INCARICHI E NOMINE: Area di rischio presente in FSU;
- UFFICIO LEGALE E AFFARI SOCIETARI: Area di rischio presente in FSU.

6.2 AREE DI RISCHIO SPECIFICHE

- CONSULENZA FINANZIARIA SU OPERAZIONI STRAORDINARIE DI FINANZA DI IMPRESA ALLE SOCIETA' CONTROLLATE DAL COMUNE DI GENOVA E GESTIONE REPORTISTICA

6.3) EVENTI RISCHIOSI PER OGNI AREA E MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE

- CONTRATTI PUBBLICI

AREA RISCHIO	IDENTIFICAZIONE RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURE
B)1 Affidamento di lavori, servizi e forniture <u>con</u> pubblicazione bando di gara	1.1 Violazione dei principi di evidenza pubblica all'atto della definizione dell'oggetto dell'affidamento per favorire un determinato operatore economico	• Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione • Reportistica trimestrale • Formazione specifica in materia di procedure ad evidenza pubblica	• Responsabile Ufficio • RPCT • CdA
	1.2 Elusione delle normative ad evidenza pubblica mediante lo strumento dell'artificioso frazionamento del contratto per favorire	• Obblighi di adeguata e puntuale	

Piano Triennale per prevenzione corruzione 2023-2025

	un determinato operatore economico 1.3 Richiesta di acquisto di beni e servizi non necessari alle esigenze della/e Società per uso o a vantaggio personale o per arrecare un vantaggio ad un determinato operatore economico 1.4 Violazione dei principi di evidenza pubblica all'atto dell'individuazione della procedura di gara per l'affidamento al fine di favorire un determinato operatore economico 1.5 Determinazione, in sede di <i>lex specialis</i> di gara, del criterio di selezione dell'offerta al fine di favorire un determinato operatore economico 1.6 Nomina della commissione giudicatrice non <i>super</i>	istruttoria e motivazione • Reportistica trimestrale • Formazione specifica in materia di procedure ad evidenza pubblica • Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione • Reportistica trimestrale • Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione • Reportistica trimestrale • Formazione specifica in materia di procedure ad evidenza pubblica • Obblighi di adeguata e puntuale	
--	--	--	--

Piano Triennale per prevenzione corruzione 2023-2025

	<i>partes</i> nel caso di selezione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 1.7 Definizione dei requisiti di partecipazione e di qualificazione al fine di favorire un determinato operatore economico – inserimento negli atti di gara di clausole deputate a favorire predeterminati operatori economici 1.8 Violazione del principio di riservatezza della documentazione di gara, al di fuori delle ipotesi di accesso agli atti, al fine di favorire o penalizzare alcuni concorrenti a svantaggio o a vantaggio di altri – Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione 1.9 Violazione del principio di pubblicità delle sedute di gara al fine di favorire o penalizzare alcuni	istruttoria e motivazione • Reportistica trimestrale • Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione del provvedimento di nomina • Verifica del possesso dei requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici • Obblighi di adeguata istruttoria e motivazione • Reportistica trimestrale • Formazione specifica in materia di procedure ad evidenza pubblica • Definizione delle regole di fruizione delle informazioni • Obblighi di adeguata istruttoria e motivazione	
--	--	--	--

	concorrenti a svantaggio o a vantaggio di altri 1.10 Determinazione tempi minimi di pubblicazione del bando di gara tali da condizionare la partecipazione alla gara – brevità del periodo di pubblicazione del bando 1.11 Mancato rispetto del termine minimo per la stipula del contratto al fine di avvantaggiare l'aggiudicatario definitivo 1.12 Alterazione del <i>sub</i> procedimento di valutazione dell'anomalia e/o congruità dell'offerta 1.13 Provvedimenti di revoca degli atti di gara al fine di non aggiudicare a	• Obblighi di adeguata istruttoria e motivazione • Formazione specifica in materia di procedure ad evidenza pubblica • Individuazione, in conformità alla normativa vigente in materia, delle tempistiche standard minime delle varie fasi dei procedimenti • Obbligo di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione in ordine ai tempi della procedura • Obblighi di adeguata istruttoria e motivazione • Reportistica trimestrale • Formazione specifica in materia di procedure ad evidenza pubblica • Obblighi di adeguata istruttoria e motivazione	
--	---	---	--

Piano Triennale per prevenzione corruzione 2023-2025

	concorrenti indesiderati – utilizzo artificioso dell’istituto della riapertura dei termini o della revoca per la partecipazione alla gara al fine di consentire la partecipazione di determinati soggetti o di escludere soggetti predefiniti 1.14 Previsione dei capitoli speciali di prestazioni in violazione del divieto di intermediazione di mano d’opera 1.15 Risccontro di irregolarità nell’esecuzione del contratto e conseguente mancata comminazione di penali 1.16 Attestazione non veritiera di corrispondenza dell’attività svolta con quanto previsto dalle prestazioni del	• Reportistica trimestrale • Formazione specifica in materia di procedure ad evidenza pubblica • Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione e motivazione del provvedimento di revoca • Reportistica trimestrale • Formazione specifica in materia di procedure ad evidenza pubblica e di provvedimenti in autotutela • Formazione specifica in materia • Controllo a campione • Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione • Controllo a campione sull’esecuzione del contratto	
--	---	--	--

Piano Triennale per prevenzione corruzione 2023-2025

	contratto e del capitolato specifico 2.1) Violazione del criterio di rotazione al fine di favorire sempre i medesimi operatori economici 2.2) Violazione delle norme in materia di affidamento di prestazione analoghe o complementari in mancanza dei presupposti previsti dalla normativa vigente in materia 2.3) divieto di artificioso frazionamento degli affidamenti al fine di poter ricorrere a procedure negoziate	• Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione • Controllo a campione sull'esecuzione del contratto • Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione • Reportistica trimestrale • Formazione specifica in materia di procedure ad evidenza pubblica • Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione • Reportistica trimestrale • Formazione specifica in materia	
--	--	---	--

Piano Triennale per prevenzione corruzione 2023-2025

B)2 Affidamento appalti per lavori, servizi e forniture senza pubblicazione di bando	2.4) Utilizzo improprio delle procedure negoziate allo scopo di favorire ditte preindividuate 2.5) previsione nei contratti e nei capitolati speciali di prestazioni in violazione del divieto di intermediazione di mano d'opera 2.6) definizione dei requisiti di partecipazione e di qualificazione al fine di favorire un operatore economico in violazione della normativa vigente in materia	• Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione • Reportistica trimestrale • Formazione specifica in materia • Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione • Reportistica trimestrale • Formazione specifica in materia • Formazione specifica • Controlli e campione • Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione • Reportistica trimestrale	
--	---	---	--

Piano Triennale per prevenzione corruzione 2023-2025

	2.7) violazione del principio di riservatezza della documentazione di gara, al di fuori delle ipotesi di accesso agli atti, al fine di favorire o penalizzare alcuni concorrenti a svantaggio o a vantaggio di altri 2.8) Determinazione tempi minimi tali da condizionare la partecipazione alla gara 2.9) Ignorare eventuali cause di esclusione dall'aggiudicazione della stessa 3.1) Mancato o insufficiente rispetto procedimento	• Formazione specifica • Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione • Codificazione delle procedure e definizione delle regole di fruizione delle informazioni • Formazione specifica in materia • Individuazione in conformità alla normativa vigente • Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione • Controllo a campione • Formazione specifica in materia	
--	--	---	--

36

Piano Triennale per prevenzione corruzione 2023-2025

	3.5) Inadeguata applicazione delle norme sulla tracciabilità finanziaria 3.6) Illegittima attribuzione di maggior compenso o illegittima attribuzione diretta di ulteriori prestazioni durante l'effettuazione della prestazione	• Formazione specifica in materia • Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione degli atti di variante • Implementazioni controlli sulla sussistenza dei presupposti per le procedure di collaudo • Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione • Controlli a campione • Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione • Formazione specifica in materia	
--	--	--	--

• **ACQUISIZIONE E GESTIONE PERSONALE**

AREA DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE RISCHIO DESCRIZIONE EVENTO	MISURE SPECIFICHE	RESPONSABILE PER ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE
D)1 Reclutamento	- Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione per favorire determinati candidati - Improprio ricorso alle assunzioni con contratto a tempo determinato - Composizione della commissione non <i>super partes</i> e non in possesso dei requisiti previsti dalla Legge	• Verifica coerenza dei requisiti per il reclutamento con la posizione da ricoprire • Obbligo di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione • Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione • Reportistica semestrale su assunzioni a tempo determinato • Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione dei provvedimenti di nomina • Acquisizione dichiarazioni dei componenti della commissione in	• Responsabile Ufficio Assunzioni e Formazione e Sviluppo Personale • RPCT • CdA

D)2 Selezione dei titolari di posizione organizzativa/alta professionalità	- Prestituzione dei requisiti in funzione dei <i>curricula</i> già in possesso di alcuni candidati - Scarsa trasparenza e disomogeneità di valutazione nella selezione al fine di avvantaggiare determinati candidati	merito al possesso dei requisiti • Verifica coerenza dei requisiti e delle esperienze pregresse dei candidati • Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione	
D)3 Progressione di carriera	- Prestituzione dei requisiti in funzione dei <i>curricula</i> già in possesso di alcuni candidati	• Verifica coerenza dei requisiti e delle esperienze pregresse dei candidati • Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione	

• **GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO**

AREA DI RISCHIO 1) PNA 2015 GESTIONE E PATRIMONIO

AREA RISCHIO	IDENTIFICAZIONE RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURE
--------------	-------------------------	-------------------	--------------------------------

Piano Triennale per prevenzione corruzione 2023-2025

1)1 Emissione mandati pagamento Gestione partecipazione in IREN	• Pagamenti non dovuti o influenza sui tempi di pagamento • Pagamenti in violazione della normativa in materia di regolarità contributiva • Diffusione notizie riservate	• Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione • Formazione specifica in materia • Obblighi di sottoscrizione di confidentiality agreement da parte dei soggetti coinvolti	• Responsabile Ufficio /contabilità • CdA • RPCT
--	--	---	--

• INCARICHI E NOMINE

AREA RISCHIO	IDENTIFICAZIONE RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURE
Affidamento incarichi professionali	- Costante ripetizione degli incarichi affidati agli stessi soggetti - Precostituzione dei requisiti in funzione dei titoli già in possesso di alcuni candidati-	• Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione • Reportistica trimestrale	• Responsabile Ufficio competente • RPCT • CdA

• CONSULENZA FINANZIARIA E GESTIONE REPORTISTICA

AREA RISCHIO	IDENTIFICAZIONE RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURE
Consulenza finanziaria e Reportistica	- Consulenza o reportistica deviata a favore di operatori finanziari/economici	• Formazione specifica • Monitoraggio trimestrale	• Responsabile Ufficio Consulenza • RPCT • CdA

6.4) **VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

Tenuto conto dell'analisi del contesto interno di FSU, sopra riportata, del medio livello di interesse esterno delle attività di FSU (comunque rivolte ad altre società del gruppo Comune e non al pubblico), del grado minimo di discrezionalità del decisorio interno alla Società, dell'assenza di eventi corruttivi in passato e/o di segnalazioni di alcun genere, si ritiene che il rischio per ciascuna area sia basso.

7) **MISURE DI PREVENZIONE GENERALI**

7.1 CONFLITTO DI INTERESSI

È richiesto a ciascun soggetto che opera per la Società (dipendente o incaricato di servizi di collaborazione o consulenze) di segnalare le eventuali situazioni di conflitto di interessi esistenti con riferimento alle attività dallo stesso svolte.

Le situazioni rilevanti ai fini della sussistenza del conflitto di interessi sono quelle indicate all'art. 51 c.p.c.

La dichiarazione del soggetto deve essere redatta per iscritto e inviata al RPCT (o al superiore gerarchico) che dovrà, con provvedimento espresso, sollevare il dipendente dall'attività eventualmente ritenuta in conflitto di interessi o non conferire l'incarico di collaborazione e consulenza.

L'RPCT, in particolare, indicherà il soggetto che dovrà occuparsi della pratica in sostituzione di quello in conflitto di interessi o avocherà a sé la pratica.

Anche in attuazione dell'art. 6bis l. 241/1990, introdotto dall'art. 1, co. 41, l. 190/2012, la nomina dei RUP, dei componenti delle commissioni di gara, del Direttore Lavori (DL) e del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) è condizionata alla loro espressa attestazione di assenza di conflitto di interessi.

FSU si attiene all'osservanza dell'art. 42 Dlgs 50/2016.

Verrà predisposto un modello di dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, con l'indicazione dei soggetti (pubblici o privati) presso i quali l'interessato ha svolto o sta svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche. Se l'incarico ha durata pluriennale, con cadenza annuale, dovrà essere adoperata la dichiarazione di insussistenza di conflitto di interesse.

FSU ha la possibilità di acquisire informazioni da parte dei soggetti (pubblici o privati) indicati nelle dichiarazioni presso i quali gli interessati hanno svolto o stanno svolgendo incarichi /attività professionali o abbiano ricoperto o ricoprano cariche, previa informativa all'interessato. FSU può procedere alla audizione degli interessati, anche su richiesta di questi ultimi, per chiarimenti sulle informazioni contenute nelle dichiarazioni o acquisite nell'ambito delle verifiche.

7.2 INCONFERIBILITA' e INCOMPATIBILITA'

- **Inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi di dirigenza**

Gli incarichi di amministratore sono quelli definiti dall'art. 1 c. II lett. l) Dlgs 39/2013 e cioè *“gli incarichi di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo dell'attività dell'ente comunque denominato”*.

L'art. 3 c. 1 lett. d) Dlgs 39/2013 prevede l'inconferibilità, a pena di nullità dell'atto di conferimento, degli incarichi di amministratore di enti di diritto privato in controllo pubblico in caso di condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati contro la P.A. Poiché la nomina degli amministratori di FSU è proposta e/o effettuata dal Comune di Genova, le verifiche sulla inconferibilità ed incompatibilità iniziale degli incarichi sono svolte dal medesimo Comune di Genova. Quanto ai dirigenti, l'art. 3 c. 1 lett. c) Dlgs 39/2013 prevede identica causa di

inconferibilità prevista per gli amministratori, tuttavia non è prevista per FSU l'assunzione dei dirigenti.

In ogni caso, il RPCT, eventualmente in collaborazione con altre strutture di controllo interno, deve svolgere una funzione di vigilanza periodica.

Come richiesto dal PNA, ad integrazione di quanto evidenziato in tali linee guida, si stabilisce la seguente procedura:

- acquisizione preventiva della dichiarazione di insussistenza di cause di -inconferibilità e incompatibilità da parte del destinatario dell'incarico;
- successiva verifica entro 20 giorni;
- conferimento dell'incarico solo all'esito positivo della verifica e contestuale pubblicazione dell'atto di conferimento ex art. 14 Dlgs 33/2013 e della dichiarazione di insussistenza.

- **Incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali**

Le situazioni di incompatibilità sono quelle indicate dall'art. 9 II c. Dlgs 39/2013 (incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati e finanziati nonché gli stessi incarichi e le attività professionali), dall'art. 12 II e III c. Dlgs 39 cit (incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle PA statali, regionali e locali), dall'art. 12 Dlgs 39 cit (incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle PA statali, regionali e locali), dall'art. 13 Dlgs 39 cit (incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali), dall'art. 14 Dlgs 39 cit (incompatibilità tra incarichi di direzione nelle ASL e cariche di componenti degli organi di indirizzo pubblico nelle PA statali, regionali e locali) e dall'art. 11 c. 8 Dlgs 175/2016 (incompatibilità tra incarichi di amministratore di società pubblica e

dipendenti di PA controllanti). Il Dlgs 39/2013, alla lettera h, comma 2 dell'articolo 1, definisce testualmente l'incompatibilità come *"l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico"*. In ogni caso il RPCT, eventualmente in collaborazione con altre strutture di controllo interno, deve svolgere una funzione di controllo periodico circa l'insussistenza, anche sopravvenuta, di situazioni di incompatibilità. Il procedimento di accertamento di eventuali situazioni di incompatibilità ed inconferibilità è descritto nella determinazione ANAC n° 833/2016 integrata secondo le indicazioni del punto precedente in tema di inconferibilità.

- **Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici.**

L'art. 53 comma 16 ter del d.lgs 165 del 2001 recita *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti"*.

Al fine di garantire le prescrizioni della norma, si dispone che:

- in caso si attivassero procedure di selezione del personale a tempo indeterminato o determinato o provvedere per l'affidamento di incarichi professionali nelle stesse dovrà essere inserita espressamente la condizione ostativa sopra richiamata;
- i soggetti interessati, in fase di presentazione delle candidature dovranno presentare le dichiarazioni di insussistenza di tale clausola ostativa;
- il RPCT, sentite le funzioni interne che hanno contatti istituzionali rientranti nella fattispecie richiamata dall'articolo 53 comma 16-ter del d.lgs. del 2001, provvederà a verificare la situazione del candidato prescelto prima dell'effettiva assunzione o assegnazione dell'incarico.

I contratti conclusi in violazione del c.d. divieto di *pantouflage* sono nulli e comportano che il soggetto privato che li ha stipulati non può stipulare contratti con la PA.

7.3) FORMAZIONE E INFORMAZIONE

La formazione riveste un'importanza cruciale nell'ambito della prevenzione della corruzione e dei fenomeni di illegalità considerati nel presente documento.

Si ritiene fondamentale garantire la conoscenza e la condivisione degli strumenti di prevenzione (politiche, programmi, misure) da parte dei diversi soggetti che a vario titolo operano nell'ambito del processo di prevenzione in modo da evitare l'insorgere di prassi contrarie alla corretta interpretazione della norma di volta in volta applicabile. FSU sviluppa interventi di formazione/informazione con la duplice funzione di prevenire e contrastare il fenomeno della corruzione e richiamare la massima attenzione sulle situazioni concrete di rischio.

7.4) TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALE ILLECITI

La figura del dipendente che segnala gli illeciti, altrimenti denominato "*whistleblower*", è una previsione del comma 51 della legge 190/2012 che ha inserito il nuovo articolo 54-bis al d.lgs. 165/2001 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*". L'A.N.AC., con la propria determinazione 6/2015, ha

inteso estendere espressamente tale disciplina anche agli *“enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale e locale, nonché agli enti pubblici economici”*. Qui di seguito si evidenziano alcuni elementi richiamati dall’A.N.AC. su tale materia:

-il procedimento di gestione della segnalazione deve garantire la riservatezza dell’identità del segnalante fin dal momento della ricezione ed in ogni fase successiva;

-le condotte illecite oggetto di segnalazioni meritevoli di tutela non comprendono solo l’intera gamma dei delitti rientranti al Titolo II, Capo I del codice penale *“(ossia le ipotesi di corruzione per l’esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio e corruzione in atti giudiziari, disciplinate rispettivamente agli artt. 318, 319 e 319-ter del predetto codice), ma anche le situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un mal funzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo. Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, ai casi di sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro”*;

-ANAC prende in considerazione anche le segnalazioni anonime *“ove queste siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, ove cioè siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati”*.

-sebbene la norma preveda che, nel caso in cui il segnalante non presenti denuncia all’autorità giudiziaria, alla Corte dei Conti o all’ANAC, *“riferisca al proprio superiore gerarchico”*, l’A.N.AC. ritiene che la segnalazione venga inoltrata al RPCT. Si legge nella determinazione 6/2015: *“il sistema di prevenzione della corruzione disciplinato*

nella legge 190/2012 fa perno sul Responsabile della prevenzione della corruzione a cui è affidato il delicato e importante compito di proporre strumenti e misure per contrastare fenomeni corruttivi. Egli è, dunque, da considerare anche il soggetto funzionalmente competente a conoscere di eventuali fatti illeciti al fine di predisporre, di conseguenza, le misure volte a rafforzare il Piano di prevenzione della corruzione, pena, peraltro, l'attivazione di specifiche forme di responsabilità nei suoi confronti ... omissis ... ritiene altamente auspicabile che le amministrazioni e gli enti prevedano che le segnalazioni vengano inviate direttamente al Responsabile della prevenzione della corruzione". In tal senso, A.N.AC. ribadisce, nella propria determinazione 6/2015, come "Al fine di rafforzare le misure a tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, è opportuno che le amministrazioni introducano nei Codici di comportamento, ... omissis ..., forme di responsabilità specifica sia in capo al Responsabile della prevenzione della corruzione sia nei confronti dei soggetti che gestiscono le segnalazioni e che fanno parte, per esigenze di tutela del segnalante, di un gruppo ristretto a ciò dedicato";

Inoltre, l'A.N.AC., ha evidenziato l'opportunità che nei Piani di prevenzione della corruzione siano introdotte, per i soggetti terzi che entrano in relazione con le Società misure di tutela analoghe a quelle previste per i propri dipendenti e ciò in previsione del fatto che tali soggetti "esterni" intendano segnalare illeciti di cui sono venuti a conoscenza in relazione allo svolgimento della propria attività.

Dopo l'approvazione del presente Piano di prevenzione della corruzione, sulla base di quanto sopra ed in considerazione che:

- 1 il Comune di Genova ha adottato una propria procedura per la tutela del dipendente che segnala gli illeciti;
- 2 che la nostra società opera come "società in house" del Comune di Genova;

Tale procedura, redatta dal RPCT è stata pubblicata sul sito istituzionale della società.

7.5 ROTAZIONE E MISURE ALTERNATIVE

Uno dei principali fattori di rischio di corruzione è costituito dalla circostanza che uno stesso soggetto possa sfruttare un potere o una conoscenza nella gestione di processi caratterizzati da discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli utenti per ottenere vantaggi illeciti. Al fine di ridurre tale rischio la L. n. 190 del 2012 attribuisce particolare efficacia preventiva alla rotazione.

Secondo l'ANAC è auspicabile che questa misura sia attuata anche all'interno delle società, compatibilmente con la sua struttura e le esigenze organizzative d'impresa. Essa implica una più elevata frequenza del *turnover* di quelle figure preposte alla gestione di processi più esposti al rischio di corruzione. La rotazione non deve comunque tradursi nella sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico. Altra misura efficace, pertanto, in combinazione o alternativa alla rotazione, è quella della distinzione delle competenze (cd. "*segregazione delle funzioni*") che attribuisce a soggetti diversi i compiti di: a) svolgere istruttorie e accertamenti; b) adottare decisioni; c) attuare le decisioni prese; d) effettuare verifiche.

Possono inoltre essere previste in luogo della rotazione misure operative che favoriscono una maggiore condivisione delle attività tra operatori, evitando così l'isolamento di certe mansioni, avendo cura di favorire la trasparenza interna delle attività.

7.6) RELAZIONE CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE

Ai sensi dell'art. 1 c. 8 bis l. 190/2012 "*l'Organismo indipendente di valutazione verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti*

nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza. Esso verifica i contenuti della Relazione di cui al comma 14 in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. A tal fine, l'Organismo medesimo può chiedere al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e può effettuare audizioni di dipendenti. L'Organismo medesimo riferisce all'Autorità nazionale anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza".

Tenuto anche conto di quanto ribadito all'art. 44 D.lgs 33/2013 si ritiene che, nel "sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni del personale dipendente" adottato da FSU debbano essere introdotti concreti e misurabili obiettivi collegati al Piano di prevenzione della corruzione ed al Piano per la trasparenza ed integrità. Sarà compito dell'Organismo Indipendente di Valutazione, nella sua funzione di controllo interno e di garanzia,

-verificare la conformità e l'appropriatezza dei contenuti "sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni del personale dipendente" alle previsioni del Piano di prevenzione della corruzione ed al Piano per la trasparenza ed integrità;

-monitorare il sistema in modo da segnalare tempestivamente eventuali criticità, ritardi e omissioni in sede di applicazione e attuazione promuovendo eventuali azioni correttive;

-validare la relazione sulla performance.

7.7) TRASPARENZA

- **Obblighi di pubblicazione**

FSU pubblica, in applicazione della verifica di compatibilità con le attività svolte, i dati, i documenti, e le informazioni relativi alla sua organizzazione e attività esercitate.

Il Dlgs. 175/2016 «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica» oltre a prevedere all'art. 24, in via generale, che le società in controllo pubblico sono tenute ad assicurare il massimo livello di trasparenza nell'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti secondo le previsioni del d.lgs. 33/2013, introduce all'art. 19 specifici obblighi di pubblicazione, per i quali, in caso di violazione, estende l'applicazione di specifiche sanzioni contenute nel d.lgs. 33/2013.

I nuovi obblighi introdotti riguardano: i) i provvedimenti in cui le società in controllo pubblico stabiliscono i criteri e le modalità per il reclutamento del personale; ii) i provvedimenti delle amministrazioni pubbliche socie in cui sono fissati, per le società in loro controllo, gli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi incluse i quelle per il personale; iii) i provvedimenti in cui le società in controllo pubblico recepiscono gli obiettivi relativi alle spese di funzionamento fissati dalle pubbliche amministrazioni.

I commi 3 e 7 dell'art. 19 dispongono, in caso di violazione degli obblighi elencati, l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 22, co. 4, 46 e 47, co. 2 del d.lgs. 33/2013 espressamente richiamate. Esse consistono, si ricorda, nel divieto di erogare somme a qualsiasi titolo a favore della società da parte dell'amministrazione controllante (art. 22, co. 4); nell'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione (art. 47, co. 2); nell'attivazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine, e valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili (art. 46).

Il d.lgs. 97/2016 ha, inoltre, introdotto nel corpo del d.lgs. 33/2013 l'art. 15-bis «Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate» con la previsione che le società controllate sono tenute a pubblicare, entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi

professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro cessazione:

1) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata; 2) il curriculum vitae; 3) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali; 4) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.

La pubblicazione di dette informazioni, relativamente ad incarichi per i quali è previsto un compenso, è condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa o parziale pubblicazione, nei confronti del soggetto responsabile della pubblicazione e del soggetto che ha effettuato il pagamento è irrogata una sanzione pari alla somma corrisposta.

Poiché le società sono tenute al rispetto degli obblighi di pubblicazioni, si ricorda che:

a) l'omessa previsione della sezione dedicata alla trasparenza è considerata come un caso di omessa adozione del PTPC e pertanto sanzionata ai sensi dell'art. 19, co. 5, del d.l. n. 90/2014;

b) la mancata pubblicazione dei dati, documenti e informazioni oggetto di obbligo ai sensi del d.lgs. n.33/2013, costituisce responsabilità disciplinare o dirigenziale.

c) la mancata pubblicazione dei dati, documenti e informazioni di cui all'art. 47 del d.lgs. n. 33/2013 è sanzionata dall'Autorità. Per gli aspetti procedurali si rinvia ai contenuti del «Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97» adottato dall'Autorità in data 16.11.2016.

- **Applicazione dell'art. 14 Dlgs 33/2013**

Le disposizioni contenute nell'art. 14 Dlgs 33/2013 circa il conferimento di incarichi politici del si ritiene non siano incompatibili con l'organizzazione e le funzioni della società. Pertanto, in continuità con quanto già previsto nella determinazione ANAC

8/2015, i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati (art. 14, co. 1-bis) pubblicano i dati di cui al co. 1, lettere da a) ad f). La disposizione deve intendersi riferita a tutti i componenti degli organi titolari di poteri di indirizzo generale con riferimento all'organizzazione e all'attività della società, della quale definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare, verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Nella società l'organo di indirizzo è individuato nel consiglio di amministrazione.

- **Accesso civico**

L'istituto dell'accesso civico generalizzato, introdotto con il d.lgs. n. 97 del 2016, attribuisce a "chiunque" il "diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione (...), nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis" (art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33 del 2013).

A differenza dell'accesso civico semplice, previsto dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013, che può essere esercitato da chiunque per richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati previsti nel medesimo decreto, nel caso in cui questa sia stata omessa, il nuovo accesso civico - in conformità a quello previsto dal Freedom of information act (FOIA) dei sistemi anglosassoni - consente a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti e senza obbligo di motivazione, di accedere ai dati e ai documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti tassativamente indicati dalla legge. Dal 23 dicembre 2016 - data di pubblicazione delle Linee Guida ANAC che hanno dato attuazione alla nuova normativa, di cui in prosieguo - chiunque può far valere questo diritto nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti indicati all'art. 2-bis del d.lgs. n. 33 del 2013. Con delibera n. 1309/2016 l'ANAC ha adottato,

d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2013, le "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico". Al fine di promuovere una coerente e uniforme attuazione della disciplina sull'accesso civico generalizzato il Dipartimento della funzione pubblica, in raccordo con l'ANAC, ha adottato la Circolare FOIA n. 2/2017.

Nel corso del mese di gennaio 2021 l'RPCT ha attivato le procedure idonee a garantire l'accesso civico e ad istituire il relativo registro, come da documentazione pubblicata sul sito web al link <http://www.finanziariasviluppoutilities.it>, altri contenuti, accesso civico.

Nel corso dell'anno 2021 e nell'anno 2022 non sono pervenute istanze.

- **Whistleblowing**

Per il settore pubblico, l'art. 1 della l. 179/2017 reca una importante "Modifica dell'art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti". Tra le novità da segnalare [sinteticamente] ... per la tutela del segnalante nel pubblico impiego: (i) l'estensione dei soggetti tutelati; (ii) il divieto di rivelare l'identità del segnalante; (iii) i limiti alla tutela della riservatezza; (iv) l'individuazione dei destinatari della segnalazione e il ruolo e poteri dell'ANAC; (v) le sanzioni contro le misure ritorsive; (vi) il regime dell'onere della prova; (vii) il diritto a essere reintegrato nel posto di lavoro; (viii) le misure anticallunna. L'applicabilità dell'art. 54-bis "agli enti di diritto privato in controllo pubblico" è definitivamente confermata dall'art. 1, co. 2, della l. 179/2017, per cui "ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile". Quest'ultimo è pertanto soggetto al novellato art. 54 bis del d.lgs. 165/2001,

nonostante la natura privatistica delle “società a controllo pubblico”, e del rapporto di lavoro alle loro dipendenze, quand’anche in house, rispettivamente ex artt. 1, co. 3, e 19, co. 1 e 2, del d.lgs. 175/2016 (T.U.S.P.).

Peraltro, per tale natura, a tali società “è altresì applicabile la disciplina prevista anche dall’art. 2 della l. 179/2017, che, estendendo la tutela del whistleblowing ai dipendenti del settore privato, impone una modifica dei modelli organizzativi dell’impresa adottati ai sensi del d.lgs. 231/01”.

FSU ha quindi adottato la procedura di segnalazione degli illeciti ed allegato modulo per le segnalazioni, da considerarsi parte integrante del Modello organizzativo ai sensi della 231/2001, nell’ottica della realizzazione di un sistema di controlli integrato, denominata Procedura WHISTLEBLOWING, pubblicata sul sito istituzionale.

Le segnalazioni possono essere inoltrate tramite i seguenti canali: 1. funzionalità informatica disponibile all’indirizzo odv231fsu@finanziariasviluppoutilities.it che consente di inviare una descrizione della segnalazione e, se necessario, allegare documentazione a supporto.

La segnalazione è visibile dall’ OdV e/o RPCT oppure tramite l’allegato MODULO per la segnalazione di condotte illecite (c.d. whistleblower), o in forma libera scritta. La gestione della segnalazione è a carico dell’RPCT e dell’OdV. Tutti coloro che vengono coinvolti nel processo di gestione della segnalazione sono tenuti alla riservatezza. La violazione della riservatezza potrà comportare irrogazioni di sanzioni disciplinari, salva l’eventuale responsabilità penale e civile dell’agente. FSU garantisce che nessuna forma di discriminazione sarà esercitata su dipendenti e parti interessate in seguito ad eventuali segnalazioni. Al ricevimento della segnalazione, l’OdV e l’RPCT, congiuntamente, avviano una verifica di accertamento che può evidenziare:

-che non sussistono gli elementi tali da comprovare la sussistenza di quanto segnalato o che la segnalazione non comporta rischi per la Società ai sensi della L 190/2012 o del D.Lgs 231/01: in tal caso la funzione che ha effettuato l'indagine provvede a dare risposta al segnalante motivando la conclusione della pratica. Il processo di gestione si chiude con l'archiviazione della segnalazione e di tutta la documentazione relativa.

-la necessità di aprire un'indagine rispetto alla segnalazione pervenuta. L'indagine verrà gestita dall'RPCT e dall'OdV autonomamente, laddove la segnalazione riguardi l'esclusiva sfera di competenza di ciascuno, ovvero congiuntamente laddove la segnalazione riguardi aspetti rilevanti ai sensi sia del D.Lgs. 231/2001 sia della legge n. 190/2012.

L'RPCT e l'OdV provvedono a verbalizzare la ricezione della segnalazione.

I risultati della verifica condotta e della fase di indagine verranno verbalizzati e le segnalazioni, nonché tutta la documentazione relativa, saranno conservate in armadi chiusi a chiave.

8.9 **PATTI DI INTEGRITÀ**

L'art. 1 comma 17 l. 190/2012 recita: *"le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara"*. Come precisato nel Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) approvato dall'ANAC con delibera 72/2013, i patti di integrità e i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara d'appalto.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione, nelle Linee Guida 15, recanti *Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici*,

approvate con Delibera n. 494 del 05 giugno 2019, ha raccomandato, al paragrafo 11, l'inserimento nei patti di integrità, di specifiche prescrizioni a carico dei concorrenti e dei soggetti affidatari. Si fa riferimento, in particolare, all'obbligo di dichiarare la sussistenza di possibili conflitti di interesse, rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e di comunicare qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente.

La violazione comporta l'esclusione dalla procedura, la revoca dell'aggiudicazione e la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto. In ogni caso, alla dichiarazione di violazione, consegue la segnalazione del fatto all'ANAC e alle competenti Autorità.

Essi mirano a stabilire un complesso di regole di comportamento finalizzate a prevenire fenomeni di corruzione e a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti e per il personale aziendale impiegato ad ogni livello nell'espletamento delle procedure di affidamento di beni, servizi e lavori e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato.

Accanto alle dichiarazioni di natura comportamentale, tese a rafforzare gli impegni alla legalità e alla trasparenza, le pattuizioni contenute nei documenti in questione consentono alle stazioni appaltanti di avvalersi di un regime sanzionatorio che spazia dall'esclusione in fase di partecipazione alla gara nel caso di mancata sottoscrizione/accettazione del patto, alla revoca dell'aggiudicazione con conseguente applicazione delle misure accessorie (escussione della cauzione e segnalazione all'ANAC) e infine alla risoluzione del contratto eventualmente stipulato, nei casi in cui venga accertata la violazione delle clausole pattuite. A queste misure vanno aggiunte anche quelle interdittive connesse alla cancellazione dagli Albi degli operatori economici qualificati, laddove utilizzati, e al divieto di partecipazione a tutte le procedure di affidamento per un periodo predeterminato.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono saranno predisposti i Patti di integrità che verranno inseriti negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito che la Società predisporrà nell'ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici.

8) **MONITORAGGIO E RIESAME**

Il RPCT (eventualmente coordinato dai referenti delle varie strutture organizzative chiamate ad adottare le misure del Piano) attua annualmente il monitoraggio sull'attuazione delle misure di trattamento del rischio e sulla idoneità delle misure stesse.

Il monitoraggio si attua tramite richieste di report, documenti, informazioni e/o qualsiasi “*prova*” dell'effettiva azione svolta e tramite incontri tra RPCT e responsabili dell'attuazione delle misure.

Delle risultanze del monitoraggio si dà conto nella Relazione annuale del RPCT. Tali risultanze costituiscono il presupposto della definizione del successivo PTPCT.

Il riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema avverrà con frequenza annuale da parte del RPCT che coinvolgerà l'OIV c/o le strutture di Vigilanza e audit interno.

Per favorire l'azione di monitoraggio e riesame del PTPCT deve essere garantita costante comunicazione e coordinamento tra RPCT e responsabili dei vari processi e tra RPCT e CdA, OIV e OdV.